



COMUNE DI PAULARO

AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 10 BICICLETTE E-BIKE A PEDALATA ASSISTITA E N. 3 BATTERIE DI SCORTA PER IL PERIODO DAL 1° MAGGIO 2022 FINO AL 30 APRILE 2024

Approvato con determinazione n.317 del 21 aprile 2022

SOMMARIO

PARTE I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE

PARTE II - ATTIVITÀ

ART. 4 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E-BIKE

ART. 5 - PERIODI DI APERTURA E CUSTODIA

ART. 6 - ONERI DEL GESTORE

ART. 7 - ONERI DELL'ENTE

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO

PARTE III - OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 9 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

ART. 10 - IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 12 - DANNI A PERSONE E/O A COSE

ART. 13 - VIGILANZA

ART. 14 - PENALITÀ

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 17 - RINVIO

PARTE I - OGGETTO DEI BENI E DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del noleggio e-bike con numero 10 (dieci) biciclette a pedalata assistita e numero 3 (tre) batterie di scorta, per anni 2 (due), periodo dal 1° maggio 2022 fino al 30 aprile 2024.

ART. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Le biciclette dovranno essere utilizzate per lo svolgimento delle attività di noleggio e-bike.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE

Le dieci biciclette messe a bando sono a pedalata assistita di genere mountain bike, e le tre batterie di scorta sono della seguente marca:

- n. 10 (dieci) e-bike a pedalata assistita Marca BND BANDIZIOL.
- n. 3 (tre) batterie di scorta PHYLION.

PARTE II - ATTIVITÀ

ART. 4 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E-BIKE

Il concessionario dovrà garantire quanto segue:

- a) il noleggio dovrà essere necessariamente attivato sul territorio comunale pertanto l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un info point nel territorio comunale di Paularo;
- b) il noleggio delle 10 (dieci) biciclette agli utenti deve essere, possibilmente, orientato alla massima fruibilità per il maggior numero di utenti;
- c) promuovere e pubblicizzare il noleggio utilizzando tutti i canali di pubblicità possibile che possano dare estrema visibilità alla stessa.

ART.5 - PERIODI DI APERTURA E CUSTODIA

Il noleggio dovrà essere assicurato, per l'intero periodo previsto dal Bando.

Per i periodi in cui non viene effettuato il noleggio, il concessionario dovrà garantire la custodia delle biciclette, in apposito rimessaggio in loco.

ART.6 - ONERI DEL GESTORE

Sono a carico esclusivo del gestore:

- d) l'uso delle biciclette esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nel bando e nel presente capitolato;
- e) le spese relative alla pulizia, alla cura ed alla manutenzione delle biciclette per l'intera durata della concessione stessa, consistenti nella manutenzione meccanica delle biciclette e nella manutenzione delle batterie delle stesse. Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'effettiva cura, pulizia e manutenzione delle biciclette, pena la decadenza della concessione;
- f) il pagamento di tutte le spese relative alla stipula del contratto senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune;
- g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del comune stesso e di terzi ed a tal fine il concessionario è tenuto a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone, eventualmente cagionati nonché per la RCT per fatto causato direttamente in

dipendenza dell'attività esercitata per tutta la durata della concessione;

h) stipulare idonea polizza assicurativa del valore di Euro 17.865,00 (Euro diciassettemilaottocentesantacinque,00), a copertura di eventuali danni e/o furti alle biciclette di proprietà comunale, valida per tutta la durata della concessione.

È fatto divieto al concessionario di cedere in "subconcessione" a terzi il contratto ed i diritti ed obblighi inerenti.

Allo scadere della concessione, le biciclette dovranno essere riconsegnate in ottimo stato manutentivo, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

ART. 7 - ONERI DELL'ENTE

Il Comune si obbliga a consegnare al gestore le biciclette di cui alla presente concessione in ottime condizioni, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO

In riferimento al personale utilizzato, il gestore si obbliga:

- a comunicare al Comune i nominativi del personale e degli addetti, dipendenti e non;
- a comunicare altresì al Comune eventuali sostituzioni di personale garantendo che i sostituti siano idonei dal punto di vista professionale.

PARTE III - OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 9 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) a partire dalla data di stipula del contratto. Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato delle biciclette riconsegnate al Comune.

ART. 10 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del canone concessorio posto a base di gara è suscettibile di rialzo ammonta a:

Euro 1.000,00 (diconsi Euro mille/00) più I.V.A. se dovuta, dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023.

Euro 1.500,00 (diconsi Euro millecinquecento/00) più I.V.A. se dovuta, dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CANONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Paularo, in riferimento alla concessione assegnata, il canone annuale definito come da offerta di gara. Il canone deve essere versato in unica rata scadente il 1° maggio di ogni anno.

ART. 12 – DANNI A PERSONE E/O COSE

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale addetto, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato. Il gestore si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell'attività e all'esecuzione dei beni al presente capitolato.

ART. 13 - VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni del presente capitolato.

ART. 14 - PENALITÀ

Nel caso in cui i beni del presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ovvero si svolgano in modo completamente difforme, sarà applicata una penale pari a Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento dei beni a Euro 30,00 (Euro trenta/00) se svolto in modo difforme alle previsioni del presente Capitolato.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove si verificano gravi inadempienze del gestore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardo nel pagamento del canone, il Comune ha la facoltà, previa notificazione scritta al gestore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, di risolvere anticipatamente il contratto.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il foro di Udine.

ART. 17 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Sede legale: Piazza Nascimbeni, n. 16 33027 Paularo (UD) – Tel. 0433/70026 - Fax 0433/70844

C.F.: 84001450307 - P.IVA: 00544080302

E mail: protocollo@comune.paularo.ud.it P.E.C. comune.paularo@certgov.fvg.it Sito istituzionale: www.comune.paularo.ud.it

